



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle

U.O. Demanio – Tecnica

Via Timavo n° 17 – Tel/Fax 0421-210290 – e-mail caorle@guardiacostiera.it

ORDINANZA



Argomento: attività di ripristino della navigabilità canale di Porto Baseleghe;

Località: Litorale di Bibione – San Michele al Tagliamento (VE);

Data: periodo compreso dal 01.10.2026 al 30.09.2027;

Responsabile: Ditta Bibione Mare S.p.a., con sede legale Viale dei Ginepri, 244 – S. Michele al Tagliamento (VE) – tel. 043143124.

Il Capitano di Corvetta (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Caorle:

- VISTA** l'istanza pervenuta in data 15.09.2026, dalla Società "BIBIONE MARE S.p.a." con sede legale in Viale dei Ginepri, 244 – S. Michele al Tagliamento (VE), esecutrice degli interventi di espurgo del canale di Porto Baseleghe – San Michele al Tagliamento .- località Bibione (VE), nel periodo compreso dal 01 Ottobre 2026 al 30 Settembre 2027;
- VISTA** l'Ordinanza 26/2025 del 28.04.2025 della Capitaneria di porto di Venezia recante "Disciplina della navigazione in prossimità della cosa: zone di mare interdette alla navigazione".
- VISTA** la propria Ordinanza n. 27/10 in data 07.06.2010 avente ad oggetto la Disciplina in materia di balneazione, di transito e di velocità nei porti, alle foci dei fiumi e nei canali comunicanti con il mare nell'ambito del Circondario Marittimo di Caorle;
- VISTO** l'Avviso di pericolosità n. 05/2026 emanato da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 28.09.2026;
- VISTA** l'Autorizzazione n. 38/2026 del 29.09.2026 di questo Ufficio Circondariale Marittimo;
- VISTA** la circolare n° 115 Serie II Titolo: Demanio Marittimo datata 26.01.1970 del soppresso Ministero della Marina Mercantile, Direzione Generale del Demanio Marittimo e Porti;
- VISTA** la Convenzione internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72) ratificata con L. 21.12.1977 n. 1085;
- VISTO** il D.P.R. del 08.11.1991 n° 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare);
- VISTI** gli art. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- RITENUTO** necessario disciplinare i lavori in questione al fine di prevenire eventuali rischi per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare e fornire, al contempo, la prevista pubblicità dello svolgimento delle predette lavorazioni succitate;

RENDE NOTO

che nel periodo compreso dal **01 Ottobre 2026** al **30 Settembre 2027**, in ore diurne (dall'alba al tramonto) e con condizioni meteomarine favorevoli, la Società "BIBIONE MARE SPA" in premessa

citata, eseguirà, in qualità di ditta esecutrice dei lavori, attività di movimentazione della sabbia all'interno del canale di accesso al porto Baseleghe – località Bibione Comune - San Michele al Tagliamento (VE), finalizzate al ripristino della navigabilità in sicurezza del canale.

Tale attività prevede lo spostamento di sabbia lungo i margini del canale di uscita del Cavrato (ex ramo Tagliamento) alla foce del porto Baseleghe – località Bibione Comune - San Michele al Tagliamento (VE), mediante l'utilizzo di un mezzo nautico ad elica.

Verrà effettuato esclusivamente lo spostamento meccanico della sabbia in sospensione mediante l'uso dell'elica del mezzo sotto meglio specificato, senza prelievo né asporto di materiale.

Tali operazioni verranno eseguite mediante l'utilizzo della seguente unità navale:

TIPO	NOME	NUMERO D'ISCRIZIONE	T.S.L.	LUNGHEZZA F.T.
M/N	ROMA	3VE 786	91,82 T.	32,40 METRI

Per quanto sopra,

ORDINA

ai soli fini della sicurezza della navigazione e per la propria area di giurisdizione

Art. 1

Divieti generali ed obblighi per tutte le unità

Nel periodo di cui sopra, limitatamente nei giorni e negli orari in cui si svolgeranno i lavori e nell'area interessata dagli stessi, è fatto divieto a chiunque di navigare, ancorare, stazionare, effettuare la balneazione, pescare e praticare qualsiasi attività subacquea e/o di superficie in prossimità dell'unità impiegata nelle operazioni.

Le unità in navigazione, qualora in prossimità dello specchio acqueo interessato dalle operazioni, dovranno procedere a lento moto sino al limite consentito ed adottare eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di non interferire, anche indirettamente, con il sicuro svolgimento dei lavori. Al riguardo si precisa che siffatto adempimento dovrà essere rispettato anche se nell'arco di una singola giornata vi siano più interventi da eseguirsi in orari differenti.

In nessun caso dovranno essere disattese le regole della Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977.

Art. 2

Deroghe

I divieti di cui all'art. 1 non si applicano alle unità impiegate dal soggetto esecutore, nonché alle unità della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco e delle Autorità dello Stato e locali in ragione dei relativi compiti d'istituto e in genere di tutti i soggetti incaricati di pubblico servizio connesso con l'assistenza medica o sanitaria.

Tutte le unità, che a qualunque titolo si trovino all'interno dello specchio acqueo interessato dai lavori o in prossimità di questo, devono allertare autonomamente (VHF o telefono) l'Autorità Marittima competente (Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e Delegazione di Spiaggia di Bibione) nel caso in cui si verifichino situazioni di pericolo per le unità stesse o per le persone (VHF Ch 16 – Caorle 0421.210290 – Bibione 0431.430893 - 1530).

Art. 3

Disposizioni finali

L'Autorità Marittima resterà manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle attività svolte e del mancato rispetto del presente

provvedimento regolamentare, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento dei lavori in parola.

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita, salvo che il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato o illecito amministrativo, ai sensi delle sottoelencate disposizioni:

- art. 53 comma 3 del D.lgs. 18 luglio 2005, n° 171 e ss.mm. e ii., in caso di violazioni amministrative commesse con l'utilizzo di unità da diporto;
- negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ferme restando le responsabilità civili e/o penali derivanti da imprudenti e/o illeciti comportamenti.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante la trasmissione agli Enti/Autorità/Organismi/Associazioni interessate, e con l'inclusione sul sito internet istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/home> alla sezione "Ordinanze".

Firmato Digitalmente da/S
SPROVVEDENTE
C.C. (CP) Sofia BERTO
In Data/On Date
martedì 29 settembre 2026 11:
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21
D. L.gs n° 85/2005 e discendenti disposizioni

Stralcio planimetrico

